

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 11 novembre 2008

Tra

Enel S.p.A. rappresentata da: Crivelli

Enel Divisione Mercato, rappresentata da: Gorga, Guli, Colombo, D'Amico, Garofano

e

le Segreterie Nazionali



FILCEM rappresentata da: Morselli, Nardone, Berni

FLAEI rappresentata da: De Masi, Meazzi, Testa, Arca, Losetti, Mancuso

UILCEM rappresentata da: Pascucci, Marcelli, Aquilea

PREMESSO CHE



- a. nel corso del 2006 veniva definito l'assetto organizzativo della Divisione Mercato nell'ottica dell'integrazione strategica delle attività e risorse operanti sui mercati dell'energia elettrica e del gas;
- b. la riorganizzazione era accompagnata da una modifica degli assetti societari che vedeva fondersi in Enel Gas (che ha poi assunto la nuova denominazione di Enel Energia) le altre società della Divisione Mercato già operanti sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas. La confluenza delle risorse nella nuova società era definita ai sensi dell'art.47 legge 428/90 con verbale di accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2006 dalle OO.SS. Filcem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil;
- c. per effetto del richiamato verbale di accordo dell'11 dicembre 2006, Enel Energia ha continuato ad applicare il CCNL per il settore elettrico ai rapporti di lavoro che ante fusione erano regolamentati da tale contratto;
- d. nel corpo predetto verbale le Parti convenivano di "incontrarsi successivamente per definire, entro l'arco di validità dei contratti collettivi applicati dalla nuova società, gli approfondimenti necessari alla prospettiva richiesta dalle OO.SS. di possibile armonizzazione dei trattamenti economici e normativi in atto";
- e. avuto riguardo alla successiva evoluzione organizzativa della Divisione è possibile delineare un progressivo superamento della segmentazione del mercato di riferimento in ragione della commodity (elettrica o gas), con conseguente incremento del numero dei dipendenti svolgenti un'attività di carattere misto gas/elettrico; (cfr. con riguardo a tali dipendenti i verbali del 13 aprile 2007, 26 novembre 2007, 5 giugno 2008 e la lettera prot. 392/ris del 9 giugno 2008);
- f. nel corso del confronto del 2009 sulla nuova organizzazione della Divisione Mercato, le OO.SS., anche in considerazione della scadenza del CCNL dei dipendenti addetti al



del 21 luglio 2004 - comporta il superamento dell'assegno a.p. con cui si era riconosciuto il livello retributivo alla 1° scadenza.

8. Si precisa che l'assegno a.p. previsto dai punti 6. e 7. verrà riconosciuto agli aventi diritto semprechè la RAL percepita dal lavoratore - considerato pure l'assegno a.p. assorbibile di cui al punto d) - sia inferiore alla RAL del livello retributivo di riferimento e per un importo mensilizzato pari alla differenza tra le predette RAL.
9. Per quanto concerne il premio di risultato (redditività e produttività) troverà applicazione nei confronti dei destinatari del presente accordo la normativa vigente per i dipendenti elettrici dell'Enel a decorrere dal periodo 2009 cassa 2010. Viene così superata qualsivoglia diversa statuizione al riguardo (cfr. ad esempio verbale di accordo del 26 novembre 2007 e lettera g) del verbale di accordo 21 luglio 2004).
10. Rimangono espressamente confermate le statuizioni di cui al verbale di accordo del 6 dicembre 2007, sottoscritto con le OO.SS. Filcem-Femca-Uilcem, nei confronti dei lavoratori che si sono avvalsi della facoltà di "prosecuzione volontaria" al Fondo Gas nel rispetto della normativa di riferimento. Non trova quindi applicazione ai destinatari del presente accordo il punto i) del richiamato verbale del 21 luglio 2004.
11. In deroga al punto g) del richiamato verbale di accordo del 21 luglio 2004 tutti i ratei maturati alla data del passaggio, diversi da quelli relativi al premio di risultato (cfr. punto 6.), saranno mantenuti ed in termini assoluti ritenuti validi ai fini dei corrispondenti istituti elettrici (es.: ferie maturate e non fruito fino al 31 marzo 2010, o i residui del soppresso istituto dei ROL gas che risultino non goduti). Saranno invece liquidati gli eventuali ratei di 13^a e 14 mensilità "gas" maturati, e corrisposte per dodicesimi con decorrenza dal 1° aprile 2010 la 13^a e la 14^a "elettriche" secondo la disciplina prevista per tali ultimi emolumenti.
12. Considerato che il CCNL Gas-acqua verrà a scadere con il 31 dicembre 2009, e che il CCNL degli elettrici è scaduto il 30 giugno 2009, le parti si danno atto che i destinatari del presente accordo non matureranno alcuna "vacanza contrattuale", se non quella pro-quota che eventualmente si verificherà a decorrere dal 1° aprile 2010 in caso di prolungarsi delle trattative per il rinnovo del CCNL degli elettrici.
13. Con la sottoscrizione del presente accordo, con espresso riferimento ai lavoratori destinatari, vengono superati tutti gli accordi sindacati (inclusi quelli richiamati nel corpo del presente, ad eccezione di quanto previsto sub punto 10.) scaturenti dalla contestuale applicazione del Contratto Gas-Acqua e del Contratto elettrico nell'ambito della Divisione Mercato.

Letto, confermato e sottoscritto.



ulteriori oneri a carico aziendale. Ciò tenuto conto dell'evoluzione dell'organico, comprensiva dei destinatari del presente, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. L'attribuzione dell'inquadramento e della qualifica "elettrici" avverranno ai sensi del punto b) del cennato verbale di accordo del 21 luglio 2004 e dell'allegata "tabella di conversione". Considerato l'elevato numero dei lavoratori interessati dal passaggio, l'Azienda si riserva comunque di valutare la sussistenza della "duplice condizione" di cui al citato punto b) - retribuzione e mansioni effettivamente assegnate, corrispondenti ad un inquadramento elettrico superiore rispetto a quello previsto dalla tabella di "conversione" - fino al 30 aprile 2010. Le risultanze di tale valutazione saranno comunque comunicate agli interessati con decorrenza 1° aprile 2010.
6. Ai dipendenti che al 31 marzo 2010 dovessero trovarsi già inseriti nel percorso di armonizzazione dei trattamenti retributivi "per i lavoratori che svolgono attività pienamente integrata sui clienti/processi elettrico/gas ..." di cui al verbale del 5 giugno 2008, verrà riconosciuto l'inquadramento corrispondente al "livello elettrico" di retribuzione conseguito per effetto di tale verbale. L'eventuale "step" ulteriore avverrà secondo la tempistica prevista dal predetto verbale e nelle modalità ivi contemplate: assegnazione del livello retributivo, fermo restando l'inquadramento elettrico assegnato all'atto della confluenza. Al termine del percorso delineato dal verbale del 5 giugno 2008, con pari decorrenza, verrà assegnato l'inquadramento corrispondente all'ultimo "step" e, ovviamente, superato l'assegno a.p. relativo alla precedente assegnazione del livello retributivo.
7. Considerato che il presupposto del percorso di armonizzazione di cui al punto 6. è lo svolgimento di "attività pienamente integrata sui clienti/processi elettrico/gas ..." da parte dei lavoratori di cui al livello Gas 4°, 5° e 6°, e che la transizione contrattuale, da una parte agevola l'ulteriore diffondersi dell'integrazione elettrico/gas, e dall'altra di fatto riconosce il "primo step" di cui al punto a) del verbale di accordo del 5 giugno 2008 anche ai lavoratori che svolgono mansioni "solo gas", si prevedono dei momenti di verifica semestrale - il primo a giugno 2010 ed i successivi ogni 6 mesi - diretti ad accertare la sussistenza del presupposto della piena integrazione. I lavoratori per i quali risultasse accertato il predetto presupposto, saranno inseriti nel seguente percorso, ferma restando la necessaria preventiva valutazione del grado di professionalità acquisita in riferimento ad ogni "scadenza":

Ex livello Gas	Livello elettrico di "transizione"	1° Scadenza: 12 mesi dalla data verifica: riconoscimento livello retributivo	2° Scadenza: 18 mesi dalla data verifica riconoscimento inquadramento:
4	B1	B1S	BS
5	B1S	BS	BSS
6	BSS	A1	A1S

Ovviamente, anche in tal caso, l'assegnazione dell'inquadramento elettrico in occasione dell'ultima scadenza - fermo restando quanto previsto dal punto d) del verbale di accordo

settore elettrico (30 giugno 2009) e del CCNL dei dipendenti del Settore Gas – Acqua (31 dicembre 2009), hanno ulteriormente reiterato la richiesta di estendere a tutti i dipendenti della Divisione Mercato il CCNL per il lavoratori addetti al Settore Elettrico;

- g. la Divisione, in occasione della conclusione del predetto confronto con la lettera del 5 giugno del 2009, ha richiamato alcuni degli elementi di riferimento della *“prospettiva richiesta dalle OO.SS. di possibile armonizzazione dei trattamenti economici e normativi in atto”*:

- ❖ l'adesione a Fopen di Enel Energia: (accordo del 26 gennaio 2007);
- ❖ il percorso di graduale allineamento retributivo per i lavoratori svolgenti *“mansioni integrate elettrico/gas”*: accordi 13 aprile 2007 e 5 giugno 2008, lettera prot. 392/ris del 9 giugno 2008;
- ❖ Il *“progressivo allineamento dei valori del premio gas rispetto al corrispondente premio elettrico”*: accordo del 26 novembre 2007;

confermando l'avvio di una valutazione di merito *“per definire condizioni e modalità del percorso di estensione del contratto elettrico a tutti i dipendenti di Enel Energia con contratto Gas a decorrere da gennaio del 2010, con opportuna gradualità e progressività temporale”*.

PRECISATO CHE

- ⇒ I criteri economico-normativi per il passaggio dal contratto Gas-Acqua al contratto Elettrico sono già stati definiti con il verbale di accordo sindacale nazionale del 21 luglio 2004 tra l'Enel e le OO.SS. Filcerm-Cgil, Flaet-Cisl e Uilcem-Uil;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E PRECISATO, SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE

1. Il presente accordo detta la disciplina che regolerà la graduale e progressiva transizione dal CCNL *“Gas-Acqua”* verso il CCNL del Settore Elettrico dei rapporti lavorativi subordinati in essere alla data del 31 dicembre 2009 presso la Società Enel Energia S.p.A..
2. Dal 1° gennaio 2010 si applica il CCNL del Settore Elettrico ai destinatari del presente limitatamente agli istituti sociali ARCA e FISDE, con le medesime modalità previste per i dipendenti elettrici.
3. Con decorrenza dal 1° aprile 2010, i predetti rapporti di lavoro saranno disciplinati in via esclusiva dal CCNL del Settore Elettrico e da tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico, normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti elettrici dell'ENEL. Il passaggio dall'uno all'altro dei citati contratti collettivi avverrà alla stregua delle regole di cui al richiamato verbale di accordo sindacale nazionale del 21 luglio 2004, fatte salve - in considerazione della peculiarità e del carattere eminentemente *“negoziale”* della transizione di cui al presente accordo - le precisazioni di cui ai punti seguenti.
4. Resta inteso che per quanto riguarda la contribuzione aziendale relativa ad Arca o Fide, alla luce di quanto precisato dal verbale di accordo del 15 luglio 2008 (cfr. punti 5. e 6.), la fruibilità di detti istituti sociali da parte dei lavoratori sub punto 1. non comporta